

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 726 del 3 OTT. 2018**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

Oggetto: Ex dipendente S.M. Presa d'atto parere Commissione Medica di Verifica di Roma. Riconoscimento aggravamento di infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa € 18.460,25. Bilancio 2018.

Estensore: Rag. Laura Farinacci

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Rag. Laura Farinacci

Firma

Data 25/09/2018

Il Dirigente: Dr.ssa Ornella Serva

Data 25/9/18

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

PASTORONIA

Autorizzazione:

202020201 - PROV. 611AUT. 27.99/2018Data 26/09/2018 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28/09/2018

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 02/10/2018

Firma

Oggetto: Ex dipendente S.M. Presa d'atto parere Commissione Medica di Verifica di Roma. Riconoscimento aggravamento di infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa € 18.460,25. Bilancio 2018.

Pag. 2 di 5

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che:

- con domanda presentata in data 23/05/2017, Prot. n. 27368, l'ex dipendente S.M. ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento dell'aggravamento di una precedente infermità, riconosciuta dipendente da fatti di servizio con Deliberazione n. 987/DG del 30/08/2016, che disponeva la presa d'atto della sentenza n. 8855/2015 della Corte d'Appello di Roma;
- con la medesima istanza l'interessato ha chiesto anche la revisione dell'equo indennizzo;
- con verbale n. 48904 in data 11/04/2018 la Commissione Medica di Verifica di Roma ha espresso il seguente giudizio medico legale:
 - l'infermità di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla tabella A, cat. 4, annessa al D.P.R. 834/81 per riscontrato aggravamento (precedente ascrivibilità tab. A/8);
 - la menomazione complessiva dell'integrità psico fisica è ascrivibile alla tabella A, cat. 4, annessa al D.P.R. 834/81;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 625/DG del 04/06/2007, con la quale questa Azienda non riconosceva la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità da cui è affetto l'ex dipendente S.M., negando la corresponsione del relativo equo indennizzo, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso nella seduta n. 118/2007 del 03/04/2007;

CONSIDERATO il tentativo di conciliazione esperito tra le parti in data 16/01/2009, innanzi il Collegio di conciliazione presso la Direzione del Lavoro di Rieti, conclusosi negativamente per mancato accordo tra le parti;

TENUTO CONTO del ricorso depositato in data 08/09/2009, con il quale l'ex dipendente S.M. a seguito fallimento della procedura conciliativa, presentava opposizione al provvedimento aziendale sopra accennato;

RICHIAMATA la sentenza n. 671 in data 01/10/2011 emessa dal Tribunale di Rieti, che rigettava il suddetto ricorso, non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui sopra, escludendo pertanto la sussistenza dell'ineffettibile nesso di causalità;

RILEVATO il ricorso in appello, depositato in data 13 luglio 2012, con il quale l'ex dipendente S.M. adiva la Corte d'Appello di Roma, affinché potesse riformare integralmente la sentenza emessa nel primo grado di giudizio, accogliendo conseguentemente le domande contenute nel primo atto di ricorso;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 987/DG del 30/08/2016, che disponeva la presa d'atto della sentenza n. 8855/2015, depositata in data 07/01/2016 dalla Corte d'Appello di Roma e che, per l'effetto, riconosceva la dipendenza da causa di servizio;

VISTO il D.P.R. 29/10/2001 n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" emanato a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a garantire il consolidamento dei conti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. 201/2011, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

PRESO ATTO, altresì che, la disposizione di cui al citato art. 6, non si applica ai procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del decreto;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato D.P.R. 461/2001, la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva del momento della conoscibilità della patologia, delle conseguenze sull'integrità fisica e sull'idoneità al servizio è effettuata dalla Commissione medica;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso D.P.R. 461/2001, "il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, medesimo D.P.R. 461/2001 la domanda di causa di servizio o dell'aggravamento deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello stesso D.P.R. 461/2001, entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale era stato concesso, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del medesimo D.P.R. 461/2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

VISTO l'art. 23, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Personale Sanità, 19 aprile 2004 (che ha sostituito, a titolo di interpretazione autentica l'art. 47, comma 2, del C.C.N.L. Integrativo 20/09/2001), ed in particolare le lettere b) e c), da cui si rileva che:

- L'Azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
- se, per effetto di tali assicurazioni, l'indennizzo viene liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avviene capitalizzando la rendita stessa;

PRESO ATTO che l'interessato ha percepito dall'INAIL un indennizzo in capitale per danno biologico pari a complessive € 14.301,55 (quattordicimilatrecentouno/55) per una ulteriore menomazione accertata a carico del dipendente, diversa dalla patologia in questione, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso Istituto nell'anno 2016 e confermata a mezzo posta elettronica, in data 12/09/2018, su richiesta di questa Azienda, per cui non può trovare applicazione il suddetto art. 23, comma 3, lettere b) e c);

RILEVATO che la domanda di aggravamento e di revisione equo indennizzo risulta presentata nei termini previsti dalla vigente normativa;



RITENUTO doversi uniformare al suddetto parere della Commissione Medica di Verifica di Roma;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

1. DI PRENDERE ATTO del seguente parere espresso in merito all'istanza di aggravamento e revisione di equo indennizzo presentata dall'ex dipendente S.M. in data 23/05/2017, prot. n. 27368, con verbale n. 48904 in data 11/04/2018, dalla Commissione Medica di Verifica di Roma, dal quale si rileva che:
 - l'infermità di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla tabella A, cat. 4, annessa al D.P.R. 834/81 per riscontrato aggravamento (precedente ascrivibilità tab. A/8);
 - la menomazione complessiva dell'integrità psico fisica è ascrivibile alla tabella A, cat. 4, annessa al D.P.R. 834/81;
2. DI RICHIAMARE la deliberazione del Direttore Generale n. 987/DG del 30/08/2016 di presa d'atto della sentenza n. 8855/2015, depositata in data 07/01/2016 dalla Corte d'Appello di Roma che, per l'effetto, riconosceva la dipendenza da causa di servizio;
3. DI UNIFORMARSI al parere di riscontrato aggravamento e conseguentemente:
4. DI RICONOSCERE l'aggravamento dell'infermità corrispondente al Giudizio Diagnostico del verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma n. 48904 in data 11/04/2018, stante la nuova ascrivibilità, Tab. A/4, accertata in sede di visita medico-legale;
5. DI DARE ATTO che la relativa domanda di aggravamento e di revisione equo indennizzo è stata presentata nei termini previsti dalla vigente normativa;
6. DI LIQUIDARE all'ex dipendente in oggetto la somma di € 18.460,25 (diciottomilaquattrocentosessanta/25) quale importo per revisione equo indennizzo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 28 Legge 23/12/94 n. 724 e art. 1, comma 119 Legge 23/12/1996 n. 662, tenuto conto dell'importo erogato con Deliberazione n. 987/DG del 30/08/2016, pari a € 1.755,65 (millesettecentocinquantaquattro/65), come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. DI IMPUTARE la suddetta spesa al conto 202020201 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" del Bilancio 2018;
8. DI INVIARE copia della presente deliberazione all'INPS, gestione ex INPDAP, per i provvedimenti di competenza.
9. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33.

in oggetto

☐

per esteso

☒

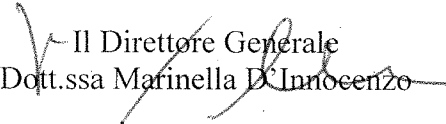
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 3 OTT. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 3 OTT. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

in data 3 OTT. 2018

Rieti li 3 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO



Allegato 1

DETERMINAZIONE EQUO INDENNIZZO

DIPENDENTE S.M.

PROFILO: Coll.Prof. Sanitario Infermiere

Data di presentazione domanda 21/10/2003
Prot. N. 32210

Data di cessazione dal servizio 01/07/2011
Prot. N. 27368

DATA DI NASCITA
11/08/1951
DATA DELL'EVENTO DANNOSO
15/09/2003
ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO
52

DATA DI NASCITA
11/08/1951
DATA DELL'EVENTO DANNOSO
28/01/2009
ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO
57

STIPENDIO TABELLARE (alla data di presentazione della domanda di equo indennizzo)
€ 19.507,24
L. 37.771.284

STIPENDIO TABELLARE (alla data di cessazione dal servizio)
€ 22.093,88
L. 42.779.717

Aumento max 2 volte previsto per la 1 ^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)
€ 39.014,48
L. 75.542.567

Aumento max 2 volte previsto per la 1 ^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)
€ 44.187,76
L. 85.559.434

TABELLA		CATEGORIA
Vecchia normativa	Nuova normativa	
	A	8

TABELLA	CATEGORIA
A	4

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)
€ 2.340,87
L. 4.532.554

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)
€ 26.954,53
L. 52.191.255

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)
Età superiore ad anni... 50
Riduzione: € 585,22
L. 1.133.144

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)
Età superiore ad anni... 50
Riduzione: € 6.738,63
L. 13.047.807

TOTALE EQUO INDENNIZZO

€ 18.460,25
L. 35.744.038

Sentenza Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 8855/2015 depositata in data 07/01/2016
Verb.Commissione Medica di Verifica di Roma n.48904 dell'11/04/2018 - Tab. A/4 -SI AGGRAVAMENTO

L'importo dell'equo indennizzo non è soggetto a ritenute (art. 144 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092).
L'importo dell'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegua la pensione privilegiata (Art. 50 D.P.R. 686/57).